

PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare - sottomisura “ammodernamento delle macchine per l’agricoltura”:

- **DM n. 149582 del 31 marzo 2022**
- **DM n. 413219 dell’8 agosto 2023**

FAQ 7 DICEMBRE 2023 3° BLOCCO

53	Si chiede conferma che l’attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli (ad esempio macchine per la selezione/cernita della frutta; latte in formaggio etc.) è inclusa dal campo di applicazione del DM.	L’attività di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli è esclusa dal campo di applicazione del DM 413219 dell’8 agosto 2023. Si precisa che i beneficiari sono quelli indicati all’articolo 5 dello stesso DM 413219/23: micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni e le imprese agro-meccaniche.
54	Si chiede conferma sulla possibilità di riconoscere le spese generali.	Si ritiene che le spese generali possano ritenersi ammissibili. L’articolo 7 del DM 413219/2023, al comma 3 prevede che gli aiuti agli investimenti “sono conformi a quanto previsto all’articolo 14, del Regolamento (UE) 2022/2472, in particolare sono ammessi i costi previsti al comma 6 lett. b)”. Dal punto di vista interpretativo, pur non richiamandosi espressamente la lettera c) del medesimo comma 6, si ritiene che i relativi costi siano ammissibili in quanto “connessi” a quelli di cui alla lettera b).
55	Nella FAQ 14 e 37 del primo blocco, si legge che il giovane agricoltore è colui che “... si insedia per la prima volta in un’azienda in qualità di capo azienda...”. Questa dicitura sappiamo che è contenuta nella definizione di “giovane agricoltore” del PSP, ma si presupponeva che l’inciso “si insedia per la prima volta in un’azienda” fosse da riferirsi esclusivamente all’intervento SRE01 (primo insediamento) del PSP. Nelle misure a investimento, inclusa questa del PNRR, i regolamenti comunitari rimandano alla definizione di “giovane agricoltore” determinato nel proprio PSP conformemente all’art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2115/2021 che, come richiamato nella FAQ 14, non fa alcun riferimento al momento in cui il giovane si è insediato per la	Ad integrazione di quanto riportato nelle FAQ 14 e 37 si precisa quanto segue: La qualifica di “giovane agricoltore” è quella riportata nel PSP, paragrafo 4.5.1. L’insediamento come “capo azienda” deve essere avvenuto nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno (DM 660087 del 23 dicembre 2022).

	<p>prima volta in azienda in qualità di capo azienda. Tutto ciò premesso si chiede conferma sulla correttezza di applicare la maggiorazione per "giovane agricoltore" al richiedente/beneficiario che soddisfa i criteri fissati dal PSP per essere "capo azienda" e, al tempo stesso, di non tener conto del fatto che quest'ultimo si sia "insediato per la prima volta in un'azienda con tale qualifica"</p>	
--	---	--